



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1790

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Ulteriori modifiche a "criteri e modalità per l'applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale - legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14" approvati con deliberazione della Giunta provinciale 11 giugno 2020 n. 804 e s.m.i..

Il giorno **06 Novembre 2020** ad ore **11:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 recante “legge finanziaria provinciale 2015” e successive modificazioni e in particolare l’articolo 17, stabilisce che la Giunta provinciale può individuare gli incentivi o gli aiuti provinciali da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nello specifico è demandato alla Giunta provinciale per l’attuazione dell’intervento, l’adozione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi da utilizzare in compensazione fiscale.

La Provincia, con legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 “legge provinciale sugli incentivi alle imprese” promuove l’attività d’impresa, anche attraverso il sostegno agli investimenti fissi, alle attività di consulenza acquisite per lo sviluppo competitivo, alla proiezione in ambito internazionale dell’impresa, favorendo altresì percorsi di formazione nelle imprese con la collaborazione delle istituzioni scolastiche e formative.

Con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, sono state adottate misure urgenti di sostegno agli operatori economici danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché interventi di semplificazione in materia di contributi alle imprese.

Al riguardo l’articolo 14 della citata legge provinciale n. 2/2020, prevede una serie di strumenti volti ad accelerare i tempi di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese. Nello specifico, il comma 2 del medesimo articolo, consente alla Giunta provinciale di approvare criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese da utilizzare in compensazione fiscale ai sensi dell’articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, favorendo l’autocertificazione, se possibile, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e modalità semplificate di controllo della documentazione.

Con successiva legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in particolare con l’articolo 4 è stata prevista la possibilità per la Giunta provinciale di approvare criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari, anche mediante compensazione fiscale, a favore degli operatori economici per contrastare la diffusione del COVID-19.

Con deliberazione della Giunta provinciale 804 dell’11 giugno 2020 sono stati approvati i nuovi “criteri e modalità per l’applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale” ai sensi della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, a favore delle imprese operanti sul territorio provinciale, in seguito modificati con deliberazione della Giunta provinciale 1378 dell’11 settembre 2020.

A seguito di un confronto con le categorie economiche è emersa la necessità di apportare delle ulteriori modifiche ai suddetti criteri, per introdurre delle specifiche e delle precisazioni che consentano anche una migliore applicazione della disciplina in oggetto.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di apportare le modifiche ai criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale 804/2020 e s.m.i., come segue:

- inserimento al punto 2.1 comma 1 lettera d) dopo la parola “professionisti” del seguente periodo: “che svolgono attività anche non rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle “norme di carattere generale”.”;
- sostituzione del comma 2 bis del punto 5 come segue: “Per il solo anno 2020 e per le sole domande che comprendono spese di cui alla Sezione E, la concessione deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e le domande devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2020”;

- sostituzione al punto 10 comma 1 lettera f) delle seguenti parole:
“dal punto 7.1 comma 1 lettera c)” con “dal punto 7.1 comma 1 lettera b)”;
- eliminazione al punto 13.1.2 comma 1 lettera a) dell’ultima riga della tabella;
- inserimento al punto 13.1.3 comma 1 lettera b) dopo la parola “proprietà,” le parole “in disponibilità,”;
- inserimento al punto 13.1.3 comma 9 dopo la parola “anno” del seguente periodo:
“ed è valutato rispetto al numero di veicoli dei 12 mesi precedenti l’acquisto.”;
- eliminazione al punto 13.5.2 comma 1 lettera a) dell’ultima riga della tabella;
- inserimento al punto 13.5.3 comma 1 lettera b) dopo la parola “proprietà,” le parole “in disponibilità,”.

Si precisa che per l’approvazione del provvedimento in oggetto si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 poiché le modifiche sopra richiamate sono volte a introdurre dei chiarimenti, correggere meri errori materiali anche per consentire una continuità con la precedente disciplina. Tra l’altro per gli investimenti volti ad adeguare l’impresa alle esigenze del COVID-19 previsti dall’articolo 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 è demandato alla Giunta provinciale l’approvazione dei criteri nonché le modalità di applicazione, prescindendo pertanto dalla citata procedura di cui al comma 3 dell’articolo 35.

Inoltre, con riferimento alla delibera di Giunta provinciale n. 1568 del 9 ottobre 2020, di modifica dei citati criteri, si precisa che la proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo a valere sui criteri per la concessione di contributi da utilizzare in compensazione fiscale era da intendersi limitatamente alla Sezione E dei citati criteri (Investimenti e consulenze volte ad adeguare l’impresa alle esigenze del COVID-19), così come riportato nelle premesse del provvedimento stesso.

Vista la particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone l’intervento, si prescinde dall’acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
- visto l’allegato A contenente i “criteri e modalità per l’applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale – legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i “criteri e modalità per l’applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale - legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 11 giugno 2020 n. 804 e s.m.i., come segue:
 - inserimento al punto 2.1 comma 1 lettera d) dopo la parola “professionisti” del seguente periodo:
“che svolgono attività anche non rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle “norme di carattere generale”.”;
 - sostituzione del comma 2 bis del punto 5 come segue:
“Per il solo anno 2020 e per le sole domande che comprendono spese di cui alla Sezione E, la concessione deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e le domande devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2020”;
 - sostituzione al punto 10 comma 1 lettera f) delle seguenti parole:
“dal punto 7.1 comma 1 lettera c)” con “dal punto 7.1 comma 1 lettera b)”;
 - eliminazione al punto 13.1.2 comma 1 lettera a) dell’ultima riga della tabella;
 - inserimento al punto 13.1.3 comma 1 lettera b) dopo la parola “proprietà,” le parole “in disponibilità,”;
 - inserimento al punto 13.1.3 comma 9 dopo la parola “anno” del seguente periodo:
“ed è valutato rispetto al numero di veicoli dei 12 mesi precedenti l’acquisto.”;
 - eliminazione al punto 13.5.2 comma 1 lettera a) dell’ultima riga della tabella;
 - inserimento al punto 13.5.3 comma 1 lettera b) dopo la parola “proprietà,” le parole “in disponibilità,”;
2. di dare atto che il termine previsto al punto 1 del deliberato della D.G.P. n. 1568/2020 relativamente alla proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo a valere sui criteri per la concessione di contributi da utilizzare in compensazione fiscale era da intendersi limitatamente alla Sezione E dei citati criteri (Investimenti e consulenze volte ad adeguare l’impresa alle esigenze del COVID-19);
3. di approvare l’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i “criteri e modalità per l’applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale – legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14”, che contempla le modifiche illustrate al precedente punto 1 e che pertanto sostituisce integralmente l’allegato A approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 804/2020 e s.m.i.;
4. di stabilire che le modifiche ai Criteri di cui al punto 1) entreranno in vigore a partire dal giorno 10 novembre 2020 affinché la Piattaforma informatica possa recepire le innovazioni previste a partire dalle ore 09,00 della medesima giornata;
5. di mantenere invariato quant’altro definito nell’ambito della deliberazione n. 804 dell’11 giugno 2020 e s.m.i.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:34

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti

Allegato A



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME
PER TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI DA UTILIZZARE IN
COMPENSAZIONE FISCALE**

Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

INDICE

1. OGGETTO E DEFINIZIONI	4
1.1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
1.2. DEFINIZIONI	4
2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI	7
2.1 SOGGETTI BENEFICIARI	7
2.2 REQUISITI	8
3. SPESE AMMISSIBILI	8
3.1 ASPETTI GENERALI	8
3.2 DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE	10
4. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI, LIMITI DI SPESA E PROCEDURE DI CALCOLO	10
5. PROCEDURA DI ACCESSO E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI	11
6. MODALITA' E TERMINI DI UTILIZZO DELLE AGEVOLAZIONI	12
7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI	13
7.1. OBBLIGHI DI RADICAMENTO E DI DESTINAZIONE	13
7.2. ALTRI OBBLIGHI	13
8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	14
9. MODIFICHE SOGGETTIVE E OGGETTIVE	15
10. REVOCHE	16
11. DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI	17
12. UTILIZZO DI ALTRI CONTRIBUTI IN COMPENSAZIONE FISCALE	17
13. TIPOLOGIE DI AIUTO	18
13.1 SEZIONE A - INVESTIMENTI FISSI	18
13.1.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	18
13.1.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE	18
13.1.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	19
13.1.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	22
13.2 SEZIONE B - INTERNAZIONALIZZAZIONE	24
13.2.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	24
13.2.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE	24
13.2.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	25
13.2.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	27

13.3 SEZIONE C - SERVIZI DI CONSULENZA	28
13.3.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	28
13.3.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE	28
13.3.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	28
13.3.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	30
13.4 SEZIONE D - COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E IMPRESE	31
13.4.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	31
13.4.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE	31
13.4.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	31
13.4.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	32
13.5 SEZIONE E - INVESTIMENTI E CONSULENZE VOLTE AD ADEGUARE L'IMPRESA ALLE ESIGENZE DEL COVID-19	33
13.5.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	33
13.5.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE	33
13.5.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	34
13.5.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	36

1. OGGETTO E DEFINIZIONI

1.1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii. e dall'articolo 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

2. Le misure di cui ai presenti criteri riguardano i seguenti interventi:

- a) aiuti per gli investimenti fissi (art. 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE A;
- b) aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese (art. 7 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) e aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione (art. 24 sexies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE B;
- c) aiuti alle imprese per servizi di consulenza (art. 24 quinquies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.) - SEZIONE C;
- d) aiuti per la collaborazione tra scuola e imprese (art. 7 bis, comma 2 bis, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii. relativamente ai percorsi di formazione in apprendistato formativo normato dagli articoli 43 e 45 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e denominato anche "apprendistato duale"; art. 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e ss.mm.ii. L'attuazione dell'apprendistato formativo a livello locale è avvenuta con deliberazione della Giunta provinciale di data 19 agosto 2016, n. 1391 (che adotta gli obiettivi generali dell'apprendistato formativo e i relativi standard formativi) e la deliberazione di data 19 agosto 2016, n. 1398 (che adotta gli standard e i criteri generali per la realizzazione dell'apprendistato e lo schema di Protocollo d'intesa in materia di apprendistato formativo tra la Provincia autonoma di Trento e le Parti Sociali) e con la sottoscrizione del "Protocollo d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di Alta formazione e Ricerca" tra la Provincia autonoma di Trento, le Associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni Sindacali dei lavoratori, di data 19 agosto 2016) - SEZIONE D;
- e) aiuti straordinari per investimenti e consulenze volti ad adeguare l'impresa alle esigenze del COVID-19 e garantire la continuità dell'attività (art. 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3) - SEZIONE E.

1.2. DEFINIZIONI

1. Ai fini dei presenti criteri, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "Legge provinciale": legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia per il sostegno all'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale".
- b) "Norme di carattere generale": norme di carattere generale dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvate con deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm.
- c) "Ente istruttore": il soggetto a cui è affidata l'istruttoria e l'erogazione dei contributi.

- d) "De minimis": aiuti erogati dalle pubbliche autorità alle imprese di qualsiasi dimensione, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui attualmente al Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013.
- e) "Soggetti beneficiari di cui al punto 2 commi 1 e 2 delle norme di carattere generale": sono i seguenti soggetti, dove per imprese si intendono anche i consorzi di imprese:
- I. imprese iscritte nel Registro delle imprese della Provincia di Trento nonché quelle iscritte nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Trento qualora si tratti di imprese con sede legale fuori dal territorio provinciale ma con una unità operativa nel territorio provinciale, con esclusione di:
 1. soggetti che svolgono le attività indicate al numero 4) dell'art. 2195 C.C.;
 2. imprese non operanti sul territorio della Provincia autonoma di Trento;
 3. imprese che, con riferimento all'unità locale in relazione alla quale si chiede l'intervento agevolativo, svolgono esclusivamente attività non comprese tra quelle indicate (codici ATECO 2007) nella tabella A allegata alle "norme di carattere generale";
 4. consorzi costituiti per più di un terzo da soggetti con attività svolta in via principale non compresa tra le attività indicate (codici ATECO) nella tabella A allegata alle "norme di carattere generale";
 5. soggetti che svolgono in via principale attività di venditori a domicilio, venditori per conto terzi, venditori per via telematica, venditori per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, procacciatori d'affari e attività immobiliare, fatta eccezione per le agenzie di mediazione immobiliare.
 - II. enti e associazioni per le attività di impresa esercitate, purché dotati di partita IVA, nonché i consorzi iscritti nel Registro delle imprese, costituiti tra le imprese e gli enti e associazioni per le attività di cui sopra;
 - III. associazioni di categoria aderenti a Confederazioni presenti all'interno del C.N.E.L. in possesso di partita IVA.
- f) "Unità operativa": struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo (è compresa anche la sede stessa dell'impresa).
- g) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19": aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.
- h) "Risultato di esercizio prima delle imposte": valore risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso, precedente la data di presentazione della domanda.
- i) "Reddito imponibile: valore risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio chiuso, precedente la data di presentazione della domanda. Per i soggetti richiedenti l'agevolazione, che hanno adottato un regime di contabilità diverso da quello ordinario, a tale valore viene sommato il valore del Rigo RG38 UNICOPF e UNICOSP (e cioè delle rimanenze finali e pertanto iniziali dell'esercizio finanziario successivo).
- j) "Fallimento di impresa" e "concordato preventivo": si vedano le figure tempo per tempo vigenti.
- k) "Curatore fallimentare" e "commissario giudiziale": si vedano le figure tempo per tempo vigenti.

- l) "Numero medio di unità lavorative presenti nell'impresa nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda (U.L.A.)": sono compresi, a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico dell'Impresa, i titolari, i soci della società che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono esclusi gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione.
- m) "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale": delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2020).
- n) "Manifestazioni fieristiche internazionali": manifestazioni fieristiche site fuori dai confini nazionali, nonché quelle organizzate sul territorio nazionale a condizione che siano ricomprese nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia, redatto dal Coordinamento Interregionale Fiere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
- o) "Veicolo elettrico": autoveicolo elettrico, autoveicolo ibrido plug-in, ciclomotore elettrico o motoveicolo elettrico.
- p) "Autoveicolo elettrico": autoveicolo elettrico a batteria (Battery Electric Vehicles - BEV) o autoveicolo elettrico a batteria con range extender (BEV con REX), appartenenti alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci).
- q) "Autoveicolo ibrido plug-in": autoveicolo ibrido elettrico benzina plug-in (PHEV - Plug-in-Hybrid Electric Vehicles), appartenente alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci) e con una capacità di batteria di almeno 5 kWh.
- r) "Ciclomotore elettrico": così come definito dall'art. 52 del Codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285).
- s) "Motoveicolo elettrico": così come definito dall'art. 53 del Codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285). Per quanto riguarda i quadricicli l'incentivo è esteso anche a quelli per il trasporto di persone.
- t) "Modifica dell'alimentazione di autoveicoli": installazione di un sistema che consente di trasformare un autoveicolo con motore endotermico, appartenente alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci), effettuata sia prima che dopo l'immatricolazione, in un veicolo con esclusiva trazione elettrica (riqualificazione elettrica ai sensi del D.M. n. 219 di data 1 dicembre 2015).
- u) "Colonnine di ricarica": stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi e stazioni di ricarica per e-bike, dotate di multipresa con caratteristiche conformi a tecnologie avanzate.
- v) "Prezzo": importo di acquisto del bene, al netto degli oneri accessori. Nel caso di operazioni di leasing si fa riferimento al valore originario del bene.
- w) "Dimensione impresa": per la determinazione della dimensione impresa ai fini della concessione degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie, ribadita nell'allegato I al Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, tenuto conto delle norme e indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale stabili con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1630 di data 9 luglio 2010 e ss.mm.ii.

- x) "Apprendistato formativo": contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio formale che prevede un percorso di formazione realizzato in due luoghi, in azienda (formazione interna) e presso un'istituzione formativa (formazione esterna). Il contratto prevede ore di lavoro prestate dal giovane, ore di formazione interna realizzate dall'impresa e ore di formazione esterna realizzate dalla scuola.
- L'apprendista è assunto dall'impresa, con la quale sottoscrive un piano formativo individuale, parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro per l'apprendistato formativo.
- L'impresa può assumere con un contratto di apprendistato formativo:
- I. un giovane tra i 15 e i 25 anni di età (non compiuti) per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - II. un giovane tra i 18 e i 30 anni di età (non compiuti) per l'apprendistato di Alta formazione e Ricerca.
- y) "Istituzione formativa": si intendono:
- I. istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado che realizzano i percorsi di istruzione liceale, tecnica, professionale;
 - II. istituzioni formative che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - III. strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
 - IV. istituzioni scolastiche e formative che realizzano i percorsi di alta formazione professionale, equiparati all'istruzione tecnica superiore;
 - V. università e enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
 - VI. altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.
- z) "Datore di lavoro": soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.
- aa) "Agenzia interinale": Agenzia di lavoro temporaneo.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere agli aiuti di cui ai presenti criteri le piccole e medie imprese, nello specifico:

- a) i soggetti beneficiari individuati al punto 2 commi 1 e 2 delle "norme di carattere generale" che svolgono attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle "norme di carattere generale", comprese le agenzie interinali (anche se l'apprendistato di cui alla Sezione D viene svolto in altre imprese);
- b) le reti di imprese, come definite dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge n. 5, convertito dalla legge n. 33 del 2009, con soggettività giuridica;

c) gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica) a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti:

c.1 somministrino la prima colazione agli alloggiati;

c.2 non abbiano più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina;

d) per la Sezione E, anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti, che svolgono attività anche non rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle "norme di carattere generale".

2. Limitatamente all'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica dell'alimentazione di veicoli, previsti al punto 13.1 Sezione A Investimenti fissi, possono accedere agli aiuti di cui ai presenti criteri i soggetti individuati al comma 1 che svolgono attività anche non rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle "norme di carattere generale", con esclusione di soggetti che svolgono attività di noleggio senza conducente, fatti salvi i beni non utilizzati per tale attività. Sono comunque finanziabili le imprese che svolgono attività di car sharing con codice ateco 77.11, limitatamente ai veicoli utilizzati in tale attività.

2.2 REQUISITI

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dai presenti criteri, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) avere una unità operativa nel territorio provinciale;

b) non avere in corso procedure concorsuali;

c) non essere considerate in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

2. Per le agevolazioni previste alla Sezione E, i soggetti beneficiari devono soddisfare le condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) nonché quelle previste dal regime individuato dall'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni. Nello specifico l'aiuto può essere concesso a soggetti che non erano in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019, fatte salve - subordinatamente alla preventiva decisione della Commissione europea, a seguito di notificazione di competenza delle autorità statali, ed alle eventuali condizioni in essa previste - le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dall'art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 di modifica dell'art. 61 del decreto legge n. 34/2020.

3. I requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono permanere in sede di concessione ed erogazione del contributo.

3. SPESE AMMISSIBILI

3.1 ASPETTI GENERALI

1. Salvo quanto previsto al comma 6, nonché quanto previsto dal comma 1 bis, sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a fatture, note spese, o documenti equipollenti emesse nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione e integralmente pagate alla data di presentazione della domanda. Sono pertanto escluse dall'agevolazione, per il loro intero

ammontare, le spese per le quali, alla data di presentazione della domanda sia intervenuto un pagamento parziale. I pagamenti effettuati prima dei 18 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione non sono ammessi ai fini degli incentivi di cui ai presenti criteri. In caso di riconoscimento di spese:

- a) per la realizzazione di investimenti immobiliari: sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la domanda qualora nel medesimo periodo siano stati completati i lavori come risultante da dichiarazione di fine lavori presentata al Comune competente o da dichiarazione del direttore dei lavori;
- b) per l'acquisizione di beni tramite contratto di leasing: le spese ammissibili sono determinate con riferimento al valore originario del bene oggetto di contributo e sono documentabili attraverso contratto con data nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione. I canoni scaduti devono risultare integralmente pagati alla data di presentazione della domanda.

1 bis. Per la Sezione E sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a fatture, note spese, o documenti equipollenti emesse dopo il 31 gennaio 2020 e integralmente pagate alla data di presentazione della domanda. Sono esclusi i pagamenti effettuati prima dell'1 febbraio 2020. Per la realizzazione di investimenti immobiliari, sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute dopo il 31 gennaio 2020 e fino alla data di presentazione della domanda, qualora nel medesimo periodo siano stati completati i lavori come risultante da dichiarazione di fine lavori presentata al Comune competente o da dichiarazione del direttore dei lavori. Per l'acquisizione di beni mobili tramite contratto di leasing, le spese ammissibili sono determinate con riferimento al valore originario del bene oggetto di contributo e sono documentabili attraverso contratto con data successiva al 31 gennaio 2020. I canoni scaduti devono risultare integralmente pagati alla data di presentazione della domanda.

2. L'ammissibilità delle spese presentate ad agevolazione con le disposizioni di cui ai presenti criteri è determinata attraverso la presentazione da parte del soggetto richiedente di una attestazione di verifica di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali o di un C.A.T. - H.U.B. - società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria, dalla quale risulti la conformità ai presenti criteri, nonché l'avvenuto pagamento delle spese presentate.

3. Il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una dichiarazione di avvenuto pagamento del fornitore del bene o del servizio. E' in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti e compensazioni credito/debito.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 1 bis, 2 e 3 comporta l'inammissibilità e la deduzione della quota di spesa non pagata secondo le modalità previste. In caso di pagamenti anticipati rispetto all'emissione del documento di spesa o di altro atto previsto ai sensi del comma 1, i predetti documenti o atti dovranno riportare l'avvenuto pagamento stesso; resta fermo che il pagamento deve avvenire secondo quanto disposto al precedente comma 3.

5. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese sostenute in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stato effettuato il pagamento in valuta estera del documento di spesa emesso in valuta estera.

6. Per quanto riguarda gli eventuali costi di istruttoria si applica quanto previsto dal punto 5 ter delle "norme di carattere generale". In particolare l'organismo istruttore può imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo. Nel limite di un costo di istruttoria di euro 500,00 per ogni tipologia di intervento previsto in domanda è concesso un contributo del 90%

a titolo di "de minimis". Il contributo previsto sui costi di istruttoria rientra negli importi che possono essere portati in compensazione fiscale. I costi di istruttoria di cui al presente comma possono essere inseriti nella domanda relativa alle spese sostenute anche se il relativo pagamento è avvenuto dopo la presentazione della domanda ma prima della concessione da parte dell'ente istruttore. Il contributo sul costo di istruttoria decade o è revocato nel caso rispettivamente di decadenza o revoca totale degli altri contributi ai sensi della disciplina vigente.

7. Per quanto attiene ai costi relativi all'attestazione di verifica di cui al precedente comma 2, è concesso un contributo, a titolo di "de minimis", pari allo 0,5% della spesa ammessa a contributo e, comunque, di importo non inferiore a euro 500,00 e non superiore all'ammontare della spesa sostenuta per l'attestazione risultante da fattura o documento equipollente.

8. Salvo quanto previsto in materia di dichiarazioni sostitutive, la presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa o dell'attività a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta la revoca totale o parziale dei relativi contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è ancora stato assunto il provvedimento di concessione.

3.2 DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE

1. Con riferimento alle disposizioni antispeculative si applica quanto previsto al punto 7 delle "norme di carattere generale", fatte salve le prestazioni di servizi previste dal punto 13.2 Sezione B (Internazionalizzazione), offerte da cooperative o consorzi alle rispettive imprese aderenti.

4. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI, LIMITI DI SPESA E PROCEDURE DI CALCOLO

1. Le agevolazioni sono concesse a titolo di aiuti di importanza minore "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 per l'acquisto di colonnine di ricarica rientranti nell'ambito delle attività riconosciute quali servizi di interesse economico generale - SIEG (Sezione A - Aiuti alle imprese per investimenti fissi per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, la modifica dell'alimentazione di veicoli e sistemi di ricarica).

1 bis. Le agevolazioni per le imprese che, pur trovandosi di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, sono costrette ad investire per adeguarsi alle esigenze del COVID-19 e così garantire la continuità dell'attività (Sezione E) sono concesse entro il 31 dicembre 2020 e ai sensi dell'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione del punto 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni.

2. Le agevolazioni sono concesse nel limite di una spesa minima e massima ammissibile per ciascuna tipologia di aiuto e sulla base di una percentuale delle spese ammissibili, come individuate nelle singole Sezioni (A - B - C - D - E).

3. Il limite massimo di spesa ammissibile per ciascun anno, entro comunque il valore di euro 400.000,00, è individuato secondo la seguente metodologia:

- a) individuazione da parte del richiedente, per ciascun anno del triennio precedente la data di presentazione della domanda, del valore maggiore tra il risultato dell'esercizio prima delle imposte e il reddito imponibile; nel caso di esercizi in perdita il valore di riferimento è pari a zero;
- b) effettuazione della media semplice dei tre valori individuati al precedente punto a);
- c) alternativamente:
- c.1 moltiplicazione per 8 del risultato ottenuto al precedente punto b), qualora il valore di cui al precedente punto b) sia pari o inferiore a euro 20.000,00;
 - c.2 moltiplicazione per 6 del risultato ottenuto al precedente punto b), qualora il valore di cui al precedente punto b) sia maggiore di euro 20.000,00 e fino a euro 40.000,00;
 - c.3 moltiplicazione per 5 del risultato ottenuto al precedente punto b), qualora il valore di cui al precedente punto b) sia maggiore di euro 40.000,00.
4. Qualora nel calcolo di cui al precedente punto 3, fosse compreso anche l'esercizio finanziario 2020, in sostituzione di questo è preso come riferimento l'esercizio finanziario 2019 (lo stesso viene preso due volte nel caso in cui l'esercizio finanziario 2019 fosse già compreso nel calcolo).
5. Per i soggetti richiedenti l'agevolazione, che hanno adottato un regime di contabilità diverso da quello ordinario, il calcolo di cui al comma 3 è applicato con riferimento al solo valore del reddito imponibile.
6. La metodologia di calcolo di cui al comma 3 si applica in relazione agli esercizi finanziari chiusi precedentemente alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui questi siano meno di tre, oppure se non vi è nessun esercizio chiuso, l'importo è determinato in un valore fisso pari a euro 200.000,00 o in alternativa in un valore pari al capitale sociale dell'impresa richiedente moltiplicato per 5, comunque fino a un massimo di euro 400.000,00.

5. PROCEDURA DI ACCESSO E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono concesse sulla base di una procedura automatica di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale e con modalità semplificate di controllo della documentazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n.2.
2. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di agevolazione dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, relativa a una o più tipologie di aiuto rientranti tra le Sezioni A - B - C - D - E, fatto salvo quanto previsto al punto 2.bis. Il diniego totale delle agevolazioni o la rinuncia alla domanda già presentata per la quale non è stata ancora disposta la concessione, non è ostativo alla presentazione di una nuova istanza nel medesimo anno.
- 2 bis. Per il solo anno 2020 e per le sole domande che comprendono spese di cui alla Sezione E, la concessione deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e le domande devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2020.
3. I soggetti richiedenti o un loro delegato presentano domanda di contributo all'ente istruttore, secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile - la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale della struttura provinciale competente - da presentarsi attraverso apposita piattaforma informatica. La domanda è corredata da una dichiarazione ove, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, viene attestata la sussistenza dei requisiti per accedere alle presenti agevolazioni.
4. La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, unicamente tramite piattaforma on line messa a disposizione dalla Provincia, attraverso cui potranno avvenire anche

tutte le successive comunicazioni tra il richiedente, l'ente istruttore e la struttura provinciale competente.

5. Nel termine di 60 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda, l'ente istruttore esamina le domande, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

6. L'ente istruttore accerta la completa compilazione della domanda, delle autodichiarazioni, delle dichiarazioni e degli allegati della stessa, nonché espleta tutti gli adempimenti necessari. A campione, viene inoltre accertata la regolarità delle dichiarazioni, il rispetto delle disposizioni per poter accedere alle agevolazioni e l'ammissibilità della spesa. Il campione è definito dalla struttura provinciale competente e secondo modalità individuate in accordo con l'ente istruttore.

7. Se l'istante deve regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell'atto si procede nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

8. Nel termine di cui al comma 5 l'ente istruttore definisce quindi il contributo spettante al beneficiario, secondo l'ordine cronologico rispetto al termine dell'istruttoria e nel limite del budget disponibile assegnato dalla Provincia. Ai fini della concessione dei contributi si procede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale, è comunque cura dell'ente istruttore accertare l'iscrizione dei richiedenti agli appositi registri.

9. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, l'ente istruttore provvede a comunicare al soggetto beneficiario, anche tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia, la concessione del contributo e l'importo del medesimo. Per le domande concluse con esito negativo, l'ente istruttore comunica tempestivamente all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

6. MODALITA' E TERMINI DI UTILIZZO DELLE AGEVOLAZIONI

1. I beneficiari per i quali è stata accolta la domanda di contributo, fruiscono del credito d'imposta finanziato con le risorse di cui ai presenti criteri attraverso la compensazione di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e fino al completo esaurimento.

2. La compensazione di cui al precedente comma 1 può avvenire esclusivamente presentando il modello F24, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione, ai servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Le somme concesse a titolo di contributo ai sensi dei presenti criteri non possono essere portate a compensazione di debiti risultanti da atti impositivi o iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento, sempreché tali atti non risultino contestati nella loro fondatezza mediante impugnazione avanti al giudice competente.

4. Nel caso in cui non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie destinate alla compensazione per l'anno di presentazione della domanda, eventualmente integrate entro il primo semestre dell'anno successivo, il procedimento di concessione è concluso con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza di risorse. Fatta salva la Sezione E, qualora successivamente alla comunicazione ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della domanda si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche a seguito di economie derivanti da rideterminazioni o revoche relative a contributi riferiti a domande presentate nello stesso anno, è avviato d'ufficio da parte

dell'ente istruttore un nuovo procedimento, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. I rapporti tra Provincia e Agenzia delle Entrate sono regolati da apposita Convenzione, la quale disciplina in particolare le comunicazioni fra gli stessi enti.

6. Qualora il beneficiario compensi un importo superiore a quello comunicato dalla Provincia ad Agenzia delle Entrate, ai sensi della Convenzione di cui al precedente comma, non sarà ammesso da Agenzia delle Entrate l'intero importo compensato. In caso di compensazione in più soluzioni, Agenzia delle Entrate non ammette la compensazione relativa al modello F24 che ha portato al superamento dell'importo comunicato.

7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI

1. I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi di seguito riportati.

7.1. OBBLIGHI DI RADICAMENTO E DI DESTINAZIONE

1. La concessione dei contributi previsti dai presenti criteri comporta l'obbligo:

- a) di mantenere la sede o l'unità operativa attiva sul territorio provinciale per un periodo di 3 anni dalla data di concessione del contributo da parte dell'ente istruttore ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale;
- b) di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi per le seguenti durate:
 - b.1 beni immobili: 10 anni;
 - b.2 beni mobili, beni per lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga e servizi: 3 anni;

I termini alle lettere b.1 e b.2 decorrono:

- I. per gli investimenti mobiliari, gli impianti realizzati non unitamente ad altri investimenti immobiliari, escluse le operazioni di leasing e i servizi, dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell'ultima fattura;
- II. nel caso di investimenti immobiliari, escluse le operazioni di leasing, dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori firmata dal direttore dei lavori;
- III. nel caso di operazioni di leasing, dalla data di consegna del bene.

2. La sostituzione di beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b). La sostituzione deve avvenire non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

3. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati per il periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.

7.2. ALTRI OBBLIGHI

1. Il soggetto richiedente si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge provinciale, ossia i seguenti:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura provinciale competente o all'ente istruttore di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico - finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

2. È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing. Il pagamento dei canoni di locazione può essere sospeso per un periodo massimo di 1 anno.

3. Gli edifici oggetto di contributo provinciale devono ottenere il certificato di agibilità nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge urbanistica provinciale e dalla relativa regolamentazione di attuazione.

4. Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi e vincoli o della veridicità delle dichiarazioni rese, a richiesta dell'ente istruttore, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare l'originale o la copia autentica della documentazione, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

5. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l'ente istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

6. In materia di obblighi si applica quanto previsto dal punto 8, comma 4 delle "norme di carattere generale".

8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato anche a campione dall'ente istruttore. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

2. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- b) ulteriore documentazione attestante la regolare attivazione delle attività, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi;
- c) gli estremi identificativi, relativamente ad opere edilizie, attestanti la regolare esecuzione delle opere, la compatibilità urbanistica e la presentazione e l'ottenimento dell'agibilità o dell'abitabilità delle strutture agevolate nonché l'accatastamento delle stesse;
- d) documentazione che dimostri l'avvenuto riscatto dei beni acquisiti tramite operazioni di leasing.

9. MODIFICHE SOGGETTIVE E OGGETTIVE

1. In caso di cessione dei contributi oggetto dei presenti criteri ai sensi dell'art. 1260 e seguenti del codice civile, il beneficiario dovrà immediatamente sospendere l'utilizzo della compensazione fiscale. A seguito di notifica dell'avvenuta cessione la struttura provinciale competente adotterà provvedimento di riconoscimento e presa d'atto della cessione stessa per l'importo non ancora compensato alla data del provvedimento stesso. A seguito dell'adozione del predetto provvedimento, la struttura provinciale competente comunicherà al beneficiario originario, al cessionario e ad Agenzia delle Entrate le modifiche intervenute. A decorrere dalla data indicata nella comunicazione, il cessionario potrà avvalersi della compensazione fiscale nel limite indicato nella predetta comunicazione.

2. Non costituiscono violazione agli obblighi e ai vincoli di destinazione o di attività, di cui al punto precedente e sono quindi ammissibili i subentri o trasferimenti dei contributi concessi previsti dall'art. 16 comma 3 della legge provinciale (trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria), e l'affitto d'azienda ai sensi dell'art. 16 comma 3 ter della legge provinciale nonché ai sensi del punto 11 delle "norme di carattere generale" e delle presenti disposizioni, a condizione che:

a) il soggetto subentrante:

I. sia in possesso, al momento del verificarsi degli eventi sopra richiamati, dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso all'agevolazione, ad esclusione della dimensione del beneficiario che non rileva ai fini del subentro;

II. continui a esercitare l'attività economica;

III. assuma gli obblighi relativi;

b) nell'atto di cessione o conferimento sia esplicitamente previsto che le agevolazioni vengono cedute al soggetto subentrante.

3. A seguito di subentri o trasferimenti dei contributi concessi ammissibili ai sensi dell'art. 16 comma 3 della legge provinciale (trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria), del punto 11 delle "norme di carattere generale" e delle presenti disposizioni, si applica quanto previsto al precedente comma 1, con la presentazione da parte subentrante, all'ente istruttore, della richiesta di subentro anche nelle somme non ancora compensate, come risultanti da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto cedente.

4. A seguito di adozione di eventuale provvedimento di opposizione alla cessione di credito o di diniego al subentro richiesto ai sensi dei commi precedenti, la struttura provinciale competente ne darà comunicazione al beneficiario originario, al subentrante/cessionario e all'Agenzia delle Entrate. A decorrere dalla data indicata nella comunicazione riprenderà la possibilità di utilizzo della compensazione fiscale da parte del beneficiario originario, salvo sia disposta la revoca o la decadenza delle agevolazioni concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

5. In caso di utilizzo improprio della compensazione fiscale da parte del beneficiario originario dopo l'avvenuto subentro, la struttura provinciale competente provvede al recupero delle somme impropriamente compensate, aumentate degli interessi semplici calcolati al tasso legale a partire dalla data di utilizzo improprio della compensazione e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

6. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme utilizzate dai precedenti beneficiari.

7. In relazione a quanto previsto dall'art. 16 comma 3 ter della legge provinciale, l'affitto di azienda non comporta la cessione della compensazione che è mantenuta in capo al beneficiario originario.

8. In caso di pignoramento del credito compensato e non ancora utilizzato, il beneficiario pignorato dovrà sospendere immediatamente l'utilizzo della compensazione fiscale. La struttura provinciale competente provvederà a prendere atto del pignoramento stesso per l'importo non utilizzato alla data di adozione del proprio provvedimento, dandone comunicazione al beneficiario, al pignorante e ad Agenzia delle Entrate. A seguito di presa d'atto del pignoramento, le somme non ancora utilizzate in compensazione saranno liquidate a favore del pignorante.

10. REVOCHE

1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono revocate in misura totale o parziale a seguito di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del punto 7.1 lettere a) e b). La revoca del contributo è proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine, nel caso di completo utilizzo della compensazione fiscale;
- b) cessazione dell'attività, anche in seguito a fallimento o concordato preventivo. La revoca è relativa ai contributi non ancora utilizzati in compensazione, anche qualora dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini per il rispetto dei vincoli previsti nelle varie tipologie di aiuto. Il non completo utilizzo della compensazione fiscale è dichiarato dal titolare o legale rappresentante del soggetto beneficiario, dal curatore fallimentare o dal commissario giudiziale;
- c) mancato rispetto di vincoli di destinazione o di attività, previsti nelle varie tipologie di aiuto, dovuto alla cessazione dell'attività che sia conseguente al decesso del titolare. La revoca è relativa ai contributi non ancora utilizzati in compensazione. Il non completo utilizzo della compensazione fiscale è dichiarato dagli eredi o dall'erede delegato;
- d) mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del punto 7.2 lettera a). In tal caso i contributi sono totalmente revocati. Costituisce mancato rispetto dei predetti obblighi, la mancata risposta alla richiesta di informazioni dell'avvenuto riscatto dei beni in leasing entro il termine previsto nella richiesta stessa;
- e) mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del punto 7.2 lettera c). In tal caso i contributi sono revocati come disposto al comma 5 del punto 9 delle "norme di carattere generale";
- f) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del punto 7.2, lettere b) e d) da cui deriva una violazione degli obblighi previsti dal punto 7.1 comma 1 lettera b). In tal caso i contributi sono revocati e sono disposti i provvedimenti di revoca di cui alla lettera b) o il diniego dei contributi;
- g) spese inammissibili rilevate in fase di verifica successiva alla concessione. In tal caso il contributo concesso viene revocato in riferimento alle spese inammissibili rilevate;
- h) mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 7.1 comma 2, nel caso di sostituzione dei beni mobili, se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del bene originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%. In tal caso è disposta la revoca del contributo riferito alla differenza di prezzo, proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine.

2. Nel caso di mancata regolarizzazione (punto 7.2 comma 5), entro sei mesi dalla contestazione, poiché gli inadempimenti non sono stati regolarizzati o non sono regolarizzabili, o nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, i contributi sono revocati in base a quanto disposto dal comma precedente.

3. Alla revoca dei contributi non spettanti e al recupero delle somme eventualmente compensate, provvede la struttura provinciale competente, a seguito dell'adozione da parte della stessa struttura dei provvedimenti di cui all'articolo 15 comma 7 della legge provinciale; ciò avviene anche a seguito di verifiche sul rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti dalla legge provinciale e dai criteri attuativi, da parte dell'ente istruttore al quale risulti il mancato rispetto dei predetti vincoli e obblighi.

4. Le somme revocate sono aumentate degli interessi semplici calcolati al tasso legale a partire dalla data di utilizzo in compensazione e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

5. La revoca determina la cessazione della possibilità di compensazione delle somme non ancora utilizzate, salvo per la parte eccedente la revoca stessa.

6. Quanto riportato in questo punto si applica anche nel caso di decadenze dei contributi.

11. DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI

1. I contributi concessi con i presenti criteri non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per la medesima iniziativa, salvo con le garanzie accordate con risorse pubbliche da parte dei Confidi o con le garanzie accordate dal Fondo centrale di garanzia su finanziamenti destinati alla realizzazione di iniziative che beneficiano delle agevolazioni previste dalla legge. É comunque ammesso beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. Inoltre, le agevolazioni relative a investimenti per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga sono cumulabili con incentivi emanati a livello nazionale in materia di connettività a seguito dell'emergenza COVID-19. Sono altresì cumulabili le agevolazioni previste dalla Sezione E "Investimenti e consulenze volte ad adeguare l'impresa alle esigenze del Covid-19" con incentivi emanati a livello nazionale per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.

12. UTILIZZO DI ALTRI CONTRIBUTI IN COMPENSAZIONE FISCALE

1. Nell'ambito di contributi concessi in procedura negoziale, secondo le specifiche disposizioni attuative della legge provinciale, la Giunta può stabilire che parte di tali contributi possa essere utilizzata in compensazione fiscale. Ai fini delle modalità di utilizzo dei predetti contributi in compensazione si applicano le disposizioni di cui ai presenti criteri, per quanto compatibili.

13. TIPOLOGIE DI AIUTO

13.1 SEZIONE A - INVESTIMENTI FISSI

INVESTIMENTI FISSI

13.1.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:

- a) investimenti immobiliari e mobiliari volti a migliorare la qualità delle struttura aziendale, quali:
 - I. opere di costruzione, ristrutturazione, incluse sistemazioni esterne, o ampliamento delle strutture immobiliari;
 - II. investimenti mobiliari da collocare in locali oggetto delle opere di cui al punto I.
- b) investimenti per l'acquisto di autoveicoli aziendali sostitutivi di altri autoveicoli rottamati o incrementativi del parco veicoli. La rottamazione e l'incremento del parco veicoli non sono obbligatori per le attività di cui al punto 13.1.2, comma 3);
- c) investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- d) investimenti destinati all'installazione di sistemi di videosorveglianza antirapina, presso le unità locali delle imprese;
- e) investimenti mobiliari ed eventuali opere immobiliari accessorie;
- f) investimenti per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultra larga;
- g) investimenti per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica dell'alimentazione di veicoli;
- h) investimenti per l'installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete.

2. Non trovano applicazione negli interventi previsti dagli "aiuti per gli investimenti fissi" le seguenti iniziative, già agevolate da altre leggi provinciali:

- a) investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci e agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci);
- b) investimenti relativi a strutture alpinistiche agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini).

13.1.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Le tipologie di aiuto di cui alla presente Sezione sono concesse nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla base di una percentuale, come riportato di seguito, con eccezione degli investimenti di cui ai commi 3 e 4:

- a) spesa minima ammissibile:

Dimensione impresa	Investimenti mobiliari	Investimenti immobiliari
Fino a 10 addetti	10.000,00 euro	50.000,00 euro
Da 11 a 50 addetti	40.000,00 euro	100.000,00 euro
Fino a 250 addetti	100.000,00 euro	200.000,00 euro

- b) spesa massima ammissibile: euro 300.000,00;
- c) misura del contributo: 15%.

2. Il numero di addetti è il numero medio di unità lavorative presenti nell'impresa nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda (U.L.A.).

3. Per gli investimenti in autoveicoli di cui al successivo punto 13.1.3 comma 8 lett. d) è stabilito il limite massimo di spesa ammissibile di euro 20.000,00 per autoveicolo relativamente ai soggetti che svolgono le seguenti attività:

- a) trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007);
- b) agenti o rappresentanti di commercio (codice 46.1 - ATECO 2007);
- c) promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007);
- d) agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007);
- e) sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 - ATECO 2007).

4. Per gli investimenti relativi all'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e modifica dell'alimentazione, si applica quanto segue:

a. Acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in:

sulle spese ritenute ammissibili è concesso, per ciascun veicolo elettrico diversificato per tipologia, un contributo, nel limite massimo di una spesa di euro 300.000,00, come di seguito riportato:

- I. autoveicolo elettrico: euro 4.000,00;
- II. autoveicolo ibrido plug-in: euro 2.000,00;
- III. motoveicolo elettrico: euro 1.500,00 e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile;
- IV. ciclomotore elettrico: euro 750,00 e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile.

b. Acquisto di sistemi di ricarica:

sulle spese ritenute ammissibili è concesso, per ogni colonnina, un contributo pari al 60% della spesa ammissibile, nel limite massimo indicato di seguito:

- I. stazione di ricarica per veicoli elettrici o ibridi: euro 1.500,00;
- II. stazione di ricarica per e-bike, dotate di multipresa con caratteristiche conformi a tecnologie avanzate: euro 500,00.

c. Modifica dell'alimentazione di veicoli:

sulle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo massimo pari a euro 5.000,00 per ogni mezzo e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile.

5. Nel caso di operazioni di leasing si fa riferimento al valore originario del bene.

13.1.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Gli investimenti agevolati devono riferirsi a:

- a) beni mobili e immobili in proprietà o in leasing del soggetto richiedente;
- b) investimenti immobiliari su immobili in proprietà, in disponibilità, in leasing, in affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
- c) investimenti mobiliari o immobiliari, di cui al comma 7 lettera a.5, realizzati in comune con altri soggetti, su beni immobili in disponibilità del soggetto richiedente;
- d) limitatamente agli investimenti relativi all'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga:

- d.1 l'immobile oggetto degli investimenti ammessi può essere in proprietà del soggetto richiedente o in disponibilità dello stesso;
- d.2 gli investimenti possono essere parzialmente realizzati anche su beni immobili di proprietà di altri soggetti sia pubblici sia privati, qualora necessario al fine del collegamento con la rete.

2. Gli investimenti agevolati devono essere utilizzati:

- a) esclusivamente dal soggetto beneficiario dei contributi, fatti salvi i seguenti casi:
 - a.1 affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
 - a.2 investimenti dei consorzi purché destinati esclusivamente all'utilizzo da parte delle imprese consorziate;
 - a.3 investimenti destinati a utilizzo congiunto da parte di più imprese nell'ambito di un contratto di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale o per altri accordi sottoscritti tra le parti, fermo restando che non è ammessa la mera locazione dei locali, pur associata ai servizi minimali di tipo condominiale, quali portineria, vigilanza, pulizie e simili;
 - a.4 veicoli elettrici, colonnine di ricarica di cui al comma 7 lett. b, che possono essere messi a disposizione anche di dipendenti, di collaboratori e di clienti. Per i consorzi, tali beni possono essere utilizzati anche congiuntamente;
- b) esclusivamente per l'esercizio delle attività previste dai presenti criteri e per le quali il soggetto beneficiario o, nei casi di cui alla lettera a), il soggetto utilizzatore, è iscritto nel Registro delle imprese, fatta eccezione per quanto previsto alla precedente lettera a.4.

3. L'acquisto d'azienda non è ritenuta modalità idonea per l'acquisizione di beni.

4. Sono ammesse operazioni di leasing, non sono ammesse operazioni di leaseback.

5. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia, beni che non costituiscono investimenti fissi per il soggetto richiedente in quanto destinati alla commercializzazione.

6. Le spese per gli investimenti immobiliari, possono essere agevolate a condizione che:

- a) le opere oggetto di contributo siano state realizzate nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti;
- b) vi sia compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insistono gli immobili oggetto di contributo e l'esercizio delle attività che in essi vengono svolte.

7. Rientrano tra le spese ammissibili:

- a) per gli **investimenti immobiliari** quelle relative a:
 - a.1 opere immobiliari inerenti la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici;
 - a.2 installazione di impianti connessi agli immobili o alle opere di cui alle precedenti lettere;
 - a.3 opere di allacciamento idrico, fognario e di energia, installazione e sostituzione di impianti;
 - a.4 opere di recinzione e di sistemazione delle aree;
 - a.5 opere o investimenti immobiliari e impianti in comunione con altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente;
 - a.6 investimenti immobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download), compreso il rimborso di tali tipologie di spese al gestore della rete qualora gli interventi siano realizzati dallo stesso;
 - a.7 opere o impianti in comunione con altri soggetti o su beni immobili di proprietà di altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente, per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download);

a.8 spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% degli investimenti immobiliari previsti.

b) per gli **investimenti mobiliari** quelle relative a:

- b.1 mobili e arredi;
- b.2 macchinari, attrezzature ed impianti produttivi;
- b.3 impianti di tipo non immobiliare;
- b.4 macchinari d'ufficio;
- b.5 sistemi informatici hardware e software;
- b.6 carrelli elevatori, trasportatori o trattori, destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree attrezzate;
- b.7 mezzi d'opera e macchine operatrici, diversi da quelli indicati alla lettera b.6), soltanto se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente;
- b.8 autoveicoli, così come indicati al comma 8 e 9;
- b.9 investimenti mobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download), compreso il rimborso di tali tipologie di spese al gestore della rete qualora gli interventi siano realizzati dallo stesso;
- b.10 autoveicoli elettrici o ibridi plug-in di prima immatricolazione;
- b.11 motoveicoli e i ciclomotori elettrici di prima immatricolazione;
- b.12 motoveicoli, autoveicoli e ciclomotori di prima immatricolazione;
- b.13 modifica dell'alimentazione di autoveicoli a motore endotermico, anche non di prima immatricolazione;
- b.14 colonnine di ricarica.

8. Le spese relative all'acquisto di autoveicoli sono ammissibili ad agevolazione limitatamente alle seguenti tipologie:

- a) autocarri immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t., inclusi autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale;
- b) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., inclusi autocarri, trattori stradali, autotreni e autoarticolati nonché autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, esclusivamente se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente;
- c) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto terzi a condizione che non siano destinati all'attività di trasporto merci su strada (codice 49.41 - ATECO 2007) ma ad altra attività per la quale è richiesto l'uso del mezzo (per esempio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, servizio espurgo pozzi neri, servizio di pulizia strade e sgombero neve, servizio di rimorchio e soccorso stradale, ecc.);
- d) autoveicoli immatricolati per trasporto persone, con esclusione degli autocaravan, soltanto per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - d.1 attività delle scuola guida (codice 85.53 - ATECO 2007);
 - d.2 servizio turistico di bus-navetta nell'ambito delle attività di alloggio (codice 55 - ATECO 2007);
 - d.3 trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007) con il limite di spesa ammessa previsto al punto 13.1.2 comma 3, e trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice 49.32.20 - ATECO 2007);
 - d.4 altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice 49.39.09 - ATECO 2007);
 - d.5 intermediari del commercio (codice 46.1 - ATECO 2007) limitatamente agli agenti o rappresentanti di commercio promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007), agenti

di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007) e sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 - ATECO 2007) con il limite massimo di spesa ammessa previsto al punto 13.1.2 comma 3;

d.6 trasporto di persone fruitrici dei servizi erogati dalle cooperative sociali.

e) rimorchi, nel limite di uno per ogni mezzo ammesso ai sensi delle precedenti lettere.

9. La rottamazione degli autoveicoli di cui al comma 8 deve avvenire entro 2 mesi dall'immatricolazione dei nuovi automezzi. L'incremento del parco veicoli deve essere mantenuto per almeno 1 anno ed è valutato rispetto al numero di veicoli dei 12 mesi precedenti l'acquisto.

10. I beni aventi prezzo unitario inferiore a euro 1.000,00, ad eccezione di veicoli elettrici, modifica dell'alimentazione di autoveicoli e colonnine di ricarica, sono ammissibili soltanto se costituiscono un insieme omogeneo destinato alla medesima funzionalità (per es. l'arredamento o l'attrezzatura riferita a uno o più locali), di importo almeno pari a euro 1.000,00 risultante da un unico documento fiscale.

11. I beni mobili usati, ad esclusione dei veicoli elettrici, sono ammissibili soltanto nel caso di acquisizione da procedure concorsuali o da pubblici incanti. In questi casi la congruità tecnico - amministrativa della spesa per i beni mobili usati è determinata dalla perizia asseverata di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo.

12. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo, gli accessori e l'immatricolazione a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato.

13.1.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia, beni che non costituiscono investimenti fissi per il soggetto richiedente in quanto destinati alla commercializzazione e gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti e altri).

2. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) per gli **investimenti immobiliari** quelle relative a:

a.1 investimenti immobiliari realizzati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento;

a.2 gli alloggi del gestore, per il custode e per il personale o comunque non destinati all'esercizio dell'attività, fatti salvi gli alloggi per il personale non dotati di autonoma cucina per le attività di alloggio (codice 55 - ATECO 2007);

a.3 immobili sottoposti a esecuzione immobiliare;

a.4 spazi immobiliari destinati ad attività di noleggio beni, ancorché funzionali e marginali rispetto all'attività svolta, oltre il limite massimo del 20% degli spazi complessivi oggetto della domanda di contributo;

b) per gli **investimenti mobiliari** quelle relative a:

b.1 beni di prezzo unitario inferiore a euro 1.000,00, a eccezione di quanto previsto dal comma 10 del punto 13.1.3;

b.2 materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità;

b.3 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b.4 beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, ecc.), a eccezione di tende, stufe e altri beni funzionali rispetto all'attività svolta;

- b.5 beni che si prestano a utilizzi non esclusivamente aziendali (ad es. telefoni cellulari, fotocamere e telecamere);
- b.6 beni mobili usati, beni a qualsiasi titolo già utilizzati prima dell'acquisizione e, relativamente ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, beni non di prima immatricolazione, tranne i casi di cui al comma 11 del punto 13.1.3;
- b.7 beni immateriali pagati tramite royalties;
- b.8 attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro (slot machine, videopoker, ecc.), per tutti gli esercizi pubblici tranne per le sale giochi (codice 93.29.3 - ATECO 2007);
- b.9 investimenti mobiliari relativi a unità operative site fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento.

13.2 SEZIONE B - INTERNAZIONALIZZAZIONE

INTERNAZIONALIZZAZIONE

13.2.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:

- a) manifestazioni fieristiche internazionali;
- b) missioni aziendali all'estero e azioni di incoming;
- c) servizi specialistici;
- d) progetti di marketing internazionale;
- e) strumenti innovativi per la partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in ragione dell'emergenza COVID;
- f) realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e rappresentanza nel mercato estero extra Ue.

13.2.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Le tipologie di aiuto di cui alla presente Sezione sono concesse nei limiti di una spesa massima e minima ammissibile, e sulla base di una percentuale, come riportato nella tabella seguente:

Tipologia di iniziativa	Spesa minima ammissibile	Spesa massima ammissibile	Misura contributo (percentuale di agevolazione)
Manifestazioni fieristiche internazionali	3.000,00 euro	100.000,00 euro	50%
Missioni aziendali all'estero e azioni di incoming	5.000,00 euro	100.000,00 euro	Paesi extra UE: 30%
Servizi specialistici	5.000,00 euro	80.000,00 euro	a) Paesi extra UE: 50% b) Paesi UE: 50%
Progetti di marketing internazionale	5.000,00 euro	100.000,00 euro	Paesi extra UE: 50%
Strumenti innovativi per la partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in ragione dell'emergenza	2.000 euro	15.000 euro	80%

COVID			
Realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e rappresentanza nel mercato estero extra Ue	10.000,00 euro (per investimento complessivo di tutti soggetti coinvolti)	100.000,00 euro (per investimento complessivo di tutti soggetti coinvolti)	50% maggiorato al 60% se la struttura coinvolge più soggetti

13.2.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

13.2.3.1 MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI

1. Possono essere agevolate le seguenti voci di spesa pertinenti alla partecipazione a eventi fieristici internazionali:

a) Affitto area:

- a.1 affitto dell'area espositiva;
- a.2 quota di iscrizione come espositore diretto;
- a.3 costo per l'inserimento dell'impresa nel catalogo dell'evento fieristico;
- a.4 spese per la prenotazione delle aree espositive.

b) Allestimento stand:

- b.1 progettazione;
- b.2 noleggio;
- b.3 montaggio e adattamento;
- b.4 allacciamenti a energia elettrica, acqua, telefono, POS, (compresi consumi);
- b.5 pulizia stand;
- b.6 noleggio di piante, computer, attrezzature;
- b.7 assicurazione, anche non obbligatoria.

c) Trasporto merci e allestimenti:

- c.1 spese dei trasportatori o di noleggio dei mezzi di trasporto (con o senza conducente) con dichiarazione relativa all'uso del mezzo noleggiato per il trasporto delle merci in fiera.

d) Assistenza esterna stand:

- d.1 spese per standisti o traduttori presenti nello stand;
- d.2 spese di organizzazione e supporto di società cooperative, consorzi o società consortili di cui siano associate le imprese partecipanti all'evento fieristico

e) Spese per la predisposizione di materiali promozionali e cataloghi in lingua straniera:

- e.1 spese la predisposizione di materiali promozionali e informativi in lingua straniera, compresi in formato audio - video;
- e.2 cataloghi anche digitali in lingua straniera.

13.2.3.2 MISSIONI AZIENDALI ALL'ESTERO E AZIONI DI INCOMING

1. Sono agevolate le spese sostenute per missioni aziendali per:

- a) vitto, viaggio e alloggio all'estero del personale addetto alle vendite a favore di potenziali clienti nelle missioni all'estero o nelle fiere internazionali;
- b) vitto, viaggio e alloggio del personale addetto agli acquisti di potenziali imprese clienti in visita agli stabilimenti produttivi in Trentino (incoming);
- c) campagne pubblicitarie nei Paesi esteri funzionali alle missioni aziendali
- d) spese per la predisposizione di materiali promozionali e cataloghi in lingua straniera anche digitali

2. Le spese di vitto e alloggio non possono superare 250 euro giornaliero a persona per un periodo massimo di 7 giorni.

3. Le spese di viaggio possono riferirsi esclusivamente a quelle di volo aereo per biglietti di andata e ritorno per un periodo di permanenza in un singolo paese estero non superiore a 15 giorni, nonché di voli tra paesi esteri diversi entro il quindicesimo giorno di permanenza in ciascun paese.

13.2.3.3 SERVIZI SPECIALISTICI

1. I servizi specialistici devono riguardare almeno due dei seguenti aspetti, pena la non ammissibilità a finanziamento del servizio:

- a) analisi della concorrenza (elenco dei primi tre concorrenti e caratteristiche della loro offerta sul mercato estero);
- b) analisi del posizionamento del prodotto o del servizio sul mercato estero obiettivo, evidenziando i punti di forza e di debolezza (*swot analysis*) del prodotto/servizio rispetto a quelli offerti dalla concorrenza;
- c) analisi delle barriere all'entrata (fisiche, tecnologiche, legali ecc.);
- d) analisi dei canali distributivi potenziali distinguendo tra quelli *off* e *on line*;
- e) analisi del mercato potenziale in termini di fatturato conseguibile dall'impresa, compatibilmente con la propria dimensione operativa e finanziaria.

2. In aggiunta ai servizi di cui al comma 1, possono essere agevolate spese riguardanti:

- a) certificazioni e omologazioni necessarie per la commercializzazione in paesi esteri intendendo sia le eventuali spese di consulenza, per l'adeguamento del prodotto o del servizio agli standard previsti, sia il costo della certificazione o dell'omologazione;
- b) servizi di supporto giuridico - amministrativo alla contrattazione all'estero per la commercializzazione di prodotti o servizi.

13.2.3.4 PROGETTI DI MARKETING INTERNAZIONALE

1. I progetti di marketing per l'internazionalizzazione sono ammissibili ad agevolazione solo se prevedono l'esplorazione sia degli aspetti strategici, elencati al punto 13.2.3.3 comma 1, e se contemplano almeno due dei seguenti strumenti operativi:

- a) descrizione del piano di marketing in fasi e individuazione degli strumenti per la realizzazione di ciascuna fase (*marketing mix*);
- b) individuazione del *timing* e della durata di ciascuna sua fase;

- c) quantificazione e reperimento delle risorse finanziarie ed eventualmente di quelle umane necessarie per la realizzazione del piano in ciascuna sua fase (*business plan*);
- d) analisi di compatibilità dei finanziamenti per la realizzazione del piano con l'equilibrio finanziario e commerciale dell'azienda;
- e) individuazione degli obiettivi di fatturato per 5 anni dall'attivazione del piano.

13.2.3.5 STRUMENTI INNOVATIVI PER LA GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE INTERNAZIONALI ANCHE A DISTANZA IN RAGIONE DELL'EMERGENZA COVID

1. Sono agevolate le spese per la progettazione e realizzazione di portali ed altri ambienti web in inglese e multilingue, che consentano la presenza virtuale dell'impresa alla fiera. Sono altresì agevolate le spese per prodotti digitali di promozione commerciale realizzati in inglese o nella lingua del paese in cui ha luogo la manifestazione/fiera internazionale e che consentano la presenza virtuale dell'impresa alla stessa.

13.2.3.6 REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA ESPOSITIVA, DI PROMOZIONE E DI RAPPRESENTANZA NEL MERCATO ESTERO EXTRA UE

1. Sono agevolate le seguenti spese, relative all'avvio di una struttura espositiva, di promozione e di rappresentanza nel mercato estero extra UE:

- a) affitto della struttura espositiva;
- b) mobili e arredi;
- c) attrezzature;
- d) consulenze e assistenza tecnica;
- e) spese di traduzione per materiali promozionali relativi all'attivazione delle strutture;
- f) servizi di trasporto e similari connessi al trasporto di campionari utilizzati e dei prodotti esposti;
- g) assicurazione della struttura espositiva.

13.2.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a:

- a) spese interne di gestione, quali spese amministrative, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie;
- b) gli investimenti in beni materiali quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, con esclusione di quanto previsto al punto 13.2.3.6.

13.3 SEZIONE C - SERVIZI DI CONSULENZA

SERVIZI DI CONSULENZA

13.3.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione i servizi di consulenza acquisiti per le seguenti iniziative:

- a) innovazione;
- b) nuove tecniche di organizzazione dell'attività d'impresa per il miglioramento della produttività;
- c) certificazioni aziendali;
- d) progetti pilota in campo ambientale;
- e) indagini di mercato, piani di marketing e commercio telematico;
- f) utilizzo di tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
- g) realizzazione di progetti di aggregazione (contratti di rete);
- h) attività di messa efficienza energetica e diagnosi energetica;
- i) progetti di natura strategica.

13.3.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Le tipologie di aiuto di cui alla presente Sezione sono concesse nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla base di una percentuale, come di seguito riportato:

- a) spesa minima ammissibile: euro 5.000,00;
- b) spesa massima ammissibile: euro 100.000,00;
- c) misura del contributo: 35%.

13.3.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Rientrano tra le spese ammissibili:

- a) per l'**innovazione**, i servizi acquisiti per:
 - a.1 l'innovazione di prodotto;
 - a.2 il design di prodotto;
 - a.3 l'innovazione di processo;
 - a.4 l'innovazione nelle strategie, anche organizzative, dell'impresa, compresa quella finalizzata alla conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare, a condizione che sia acquisto il primo certificato Family Audit di cui alla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).
- b) Per le **nuove tecniche di organizzazione dell'attività d'impresa per il miglioramento della produttività**, i servizi acquisiti per:
 - b.1 l'introduzione in azienda di tecniche di organizzazione ispirate al principio della qualità totale come il Kaizen e la "quality function deployment".
- c) Per le **certificazioni aziendali**, i servizi acquisiti per:

- c.1 il rilascio di certificazioni da organismi di certificazione accreditati;
- c.2 servizi di consulenza sostenuti per ottenere le certificazioni di cui al precedente punto c.1 per:
 - I. sistemi di qualità aziendale;
 - II. qualità di prodotto;
 - III. compatibilità ambientale ed etica;
 - IV. sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro.
- c.3 il rilascio di certificazioni in coerenza con i seguenti standard:
 - I. definiti dal *Green Building Council* (c.d. certificazioni leed) a condizione che le consulenze siano prestate da professionisti accreditati leed (Leed Accredited Professional);
 - II. certificazione ARCA - Architettura Comfort Ambiente - promossa dalla Provincia autonoma di Trento, nei limiti indicati al successivo comma 4.
Per la certificazione dei prodotti rientrano nelle spese agevolabili anche quelle relative alle prove di laboratorio.
- d) Per i **progetti pilota in campo ambientale**, i servizi acquisiti per:
 - d.1 la realizzazione di iniziative pilota promosse anche congiuntamente da più imprese destinate all'adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale;
 - d.2 l'adozione di standard operativi in materia di prevenzione e riduzione di rifiuti, in coerenza con la normativa e gli indirizzi fissati dalla Provincia;
 - d.3 il conseguimento di marchi certificati da soggetti indipendenti, quali Ecoristorazione Trentino ed Ecoacquisti Trentino.
- e) Per **indagini di mercato, piani di marketing e commercio telematico**, i servizi acquisiti per:
 - e.1 analisi dei canali distributivi;
 - e.2 analisi del posizionamento aziendale;
 - e.3 analisi del prodotto;
 - e.4 analisi della segmentazione di mercato;
 - e.5 studio e progettazione di campagne pubblicitarie e materiale promozionale nei limiti di cui al successivo comma 5;
 - e.6 progettazione di piani di marketing operativo e strategico;
 - e.7 progettazione e realizzazione di siti internet funzionali alla commercializzazione telematica di beni e servizi (inclusi i servizi personalizzati di booking).
- f) Per l'**utilizzo di tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni**, i servizi acquisiti per:
 - f.1 favorire la diffusione di tali tecnologie da parte dell'impresa istante o delle imprese aderenti a un consorzio, nel caso di istanza di un consorzio, laddove le imprese utilizzano software libero e open source, dati standard aperti e protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti;
 - f.2 attività di consulenza in ambito di big-data, cyber security e digitalizzazione;
 - f.3 attività di consulenza per la creazione - strutturazione di canali vendita on-line.
- g) Per la **realizzazione di progetti di aggregazione (contratti di rete)**, i servizi acquisiti per:
 - g.1 la realizzazione di progetti di aggregazione su base contrattuale previsti dall'articolo 3, comma 4 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

- h) Per l'**attività di messa efficienza energetica e la diagnosi energetica**, i servizi acquisiti per:
- h.1 le attività di messa in efficienza energetica dei processi produttivi, la diagnosi energetica e la predisposizione di contratti di risparmio garantito, a condizione che siano stipulati i contratti medesimi.
- i) Per i **progetti di natura strategica**, i servizi acquisiti per:
- i.1 intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato. Sono in ogni caso esclusi da tali servizi quelli di ordine fiscale, amministrativo o civilistico. Al completamento dell'iniziativa deve essere dimostrato l'effettivo percorso di discontinuità in termini organizzativi, produttivi e di mercato.

2. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 24 ter della legge provinciale, il prestatore dei servizi di consulenza agevolabili ai sensi della presente Sezione, deve essere in possesso di una specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza.

3. Le spese inerenti i servizi ammessi a contributo devono essere effettivamente a carico del soggetto beneficiario.

4. Per la certificazione ARCA - Architettura Comfort Ambiente, promossa dalla Provincia, sono ammissibili ad agevolazione i costi relativi alle consulenze e alle prove in opera propedeutiche alla certificazione, nonché il costo della certificazione rilasciata dall'organismo accreditato di certificazione.

5. I servizi di consulenza per studio e progettazione di campagne pubblicitarie e materiale promozionale sono ammissibili ad agevolazione limitatamente ai costi riguardanti le attività di analisi, ideazione e studio progettuale, esclusi tutti i costi connessi alla fornitura - stampa del relativo materiale promozionale.

13.3.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a:

- a) costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;
- b) imposte, tasse e spese fiscali di ogni genere;
- c) costi delle certificazioni, nel caso sia previsto un obbligo normativo vigente da oltre due anni alla data della richiesta di certificazione all'organismo accreditato;
- d) costi di mantenimento delle certificazioni.

2. L'acquisto d'azienda non è ritenuta modalità idonea di acquisizione di servizi.

13.4 SEZIONE D - COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E IMPRESE

COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E IMPRESE

13.4.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione le iniziative riguardanti percorsi di formazione realizzati con contratto di apprendistato formativo.

13.4.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. La tipologia di aiuto di cui alla presente Sezione è concessa nel limite massimo annuale, per ciascun apprendista, pari a euro 2.000,00 e comunque nel rispetto degli aiuti ottenuti dall'impresa a titolo di "de minimis". L'agevolazione è concessa, altresì, nel rispetto del numero massimo di assunzioni con contratto di apprendistato previsto dalla normativa in materia.

2. Per la quantificazione dell'importo che verrà riconosciuto come agevolazione si terrà conto della durata dei periodi del contratto di apprendistato formativo realizzati e documentati, proporzionati sull'intero anno solare, riconoscendo un importo mensile di euro 166,67.

3. Nel caso in cui la decorrenza avvenga nei primi 15 giorni del mese (fino al 15° compreso) verrà riconosciuto l'intero importo mensile previsto. Qualora la decorrenza avvenga dal 16° giorno, non verrà riconosciuto nessun importo per il mese in oggetto.

4. Nel caso il contratto termini entro i primi 15 giorni del mese (fino al 15° compreso) non verrà riconosciuto nessun importo per il mese in oggetto. Nel caso il contratto termini dopo il 16° giorno (compreso), verrà riconosciuto l'intero importo mensile previsto.

13.4.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Le spese ammissibili devono riferirsi a periodi di contratto di apprendistato formativo realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2. L'agevolazione può essere richiesta per ogni singolo apprendista. Per lo stesso apprendista è possibile presentare più domande consecutive negli anni, in relazione alla durata del contratto di lavoro.

3 L'attività ammissibile ad agevolazione deve prevedere, per ciascun apprendista, un contratto di apprendistato formativo di durata minima di almeno sei mesi, anche frazionabile con più contratti stagionali.

4. Per richiedere l'agevolazione è necessario che l'impresa abbia svolto, nel periodo dichiarato, l'attività formativa prevista nel piano formativo individuale, garantendo, per quanto di sua competenza, la valutazione per il raggiungimento dei risultati di apprendimento definiti con l'Istituzione formativa. L'attività formativa è considerata svolta, per ciascun apprendista, qualora il giovane abbia frequentato almeno il 70% dell'attività prevista dal piano formativo individuale nel periodo per cui è richiesta l'agevolazione, anche in caso di chiusura anticipata del contratto per dimissioni o licenziamento, salvo documentate cause ad esso non imputabili che abbiano determinato una frequenza inferiore.

13.4.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammissibili ad agevolazione i periodi di prova previsti dai singoli contratti di apprendistato formativo nel caso in cui al termine di questi non prosegua il rapporto di lavoro.

13.5 SEZIONE E - INVESTIMENTI E CONSULENZE VOLTE AD ADEGUARE L'IMPRESA ALLE ESIGENZE DEL COVID-19

INVESTIMENTI E CONSULENZE COVID -19

13.5.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:

- a) investimenti per l'acquisto di attrezzature e interventi volti a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19;
- b) investimenti per l'acquisto di strumenti e applicativi per smart working;
- c) consulenze volte ad ampliare la diffusione dello smart working e che contemporaneamente introducano innovazioni nei modelli organizzativi sul piano lavorativo per rendere lo stesso strumento efficace e sostenibile;
- d) consulenze per l'implementazione di modelli organizzativi e produttivi volti a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e ad adeguarsi alle nuove esigenze di distanziamento sociale.

13.5.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Le tipologie di aiuto di cui alle lettere a) e b) del punto 13.5.1 sono concesse nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla base di una percentuale, come riportato di seguito:

a) spesa minima ammissibile:

Dimensione impresa	Investimenti
Fino a 10 addetti	5.000,00 euro
Da 11 a 50 addetti	10.000,00 euro
Fino a 250 addetti	40.000,00 euro

b) spesa massima ammissibile: euro 300.000,00;

c) misura del contributo: 30%.

2. Le tipologie di aiuto di cui alle lettere c) e d) del punto 13.5.1 sono concesse nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla base di una percentuale, come di seguito riportato:

a) spesa minima ammissibile: euro 5.000,00;

b) spesa massima ammissibile: euro 100.000,00;

c) misura del contributo: 45%.

3. Il numero di addetti è il numero medio di unità lavorative presenti nell'impresa nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda (U.L.A.).

13.5.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Gli investimenti agevolati devono riferirsi a:

- a) beni mobili e immobili in proprietà o in leasing del soggetto richiedente;
- b) investimenti immobiliari su immobili in proprietà, in disponibilità, in leasing, in affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
- c) investimenti mobiliari o immobiliari, di cui al comma 7 lettera a.5, realizzati in comune con altri soggetti, su beni immobili in disponibilità del soggetto richiedente;

2. Gli investimenti agevolati devono essere utilizzati:

- a) esclusivamente dal soggetto beneficiario dei contributi, fatti salvi i seguenti casi:
 - a.1 affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
 - a.2 investimenti dei consorzi purché destinati esclusivamente all'utilizzo da parte delle imprese consorziate;
 - a.3 investimenti destinati a utilizzo congiunto da parte di più imprese nell'ambito di un contratto di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale o per altri accordi sottoscritti tra le parti, fermo restando che non è ammessa la mera locazione dei locali, pur associata ai servizi minimali di tipo condominiale, quali portineria, vigilanza, pulizie e simili;
- b) esclusivamente per l'esercizio delle attività previste dai presenti criteri e per le quali il soggetto beneficiario o, nei casi di cui alla lettera a), il soggetto utilizzatore, è iscritto nel Registro delle imprese, se previsto.

3. L'acquisto d'azienda non è ritenuta modalità idonea per l'acquisizione di beni.

4. Sono ammesse operazioni di leasing esclusivamente per investimenti mobiliari, non sono ammesse operazioni di leaseback.

5. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia, beni che non costituiscono investimenti fissi per il soggetto richiedente in quanto destinati alla commercializzazione.

6. Le spese per gli investimenti immobiliari, possono essere agevolate a condizione che:

- a) le opere oggetto di contributo siano state realizzate nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti;
- b) vi sia compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insistono gli immobili oggetto di contributo e l'esercizio delle attività che in essi vengono svolte.

7. Rientrano tra le spese ammissibili, quelle relative a interventi volti a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19 e nello specifico:

a) per gli **investimenti immobiliari**:

- a.1 opere immobiliari inerenti l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici;
- a.2 installazione di impianti connessi agli immobili o alle opere di cui alla precedente lettera;
- a.3 opere di allacciamento idrico, fognario e di energia, installazione e sostituzione di impianti;
- a.4 opere di recinzione e di sistemazione delle aree;
- a.5 opere o investimenti immobiliari e impianti in comunione con altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente;
- a.6 investimenti immobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download), compreso il rimborso di tali tipologie di spese al gestore della rete qualora gli interventi siano realizzati dallo stesso;

- a.7 opere o impianti in comunione con altri soggetti o su beni immobili di proprietà di altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente, per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download);
 - a.8 spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% degli investimenti immobiliari previsti;
- b) per gli **investimenti mobiliari** quelle relative a:
- b.1 mobili e arredi;
 - b.2 macchinari e attrezzature;
 - b.3 impianti di tipo non immobiliare;
 - b.4 macchinari d'ufficio;
 - b.5 sistemi informatici hardware e software;
 - b.6 investimenti mobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download), compreso il rimborso di tali tipologie di spese al gestore della rete qualora gli interventi siano realizzati dallo stesso;
- c) per le **consulenze** quelle relative all'acquisizione di servizi per:
- c.1. ampliare la diffusione dello smart working e che contemporaneamente introducano innovazioni nei modelli organizzativi sul piano lavorativo per rendere lo stesso strumento efficace e sostenibile;
 - c.2. implementare modelli organizzativi e produttivi volti a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e ad adeguarsi alle nuove esigenze di distanziamento sociale.

8. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 24 ter della legge provinciale, il prestatore dei servizi di consulenza agevolabili ai sensi della presente Sezione, deve essere in possesso di una specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza.

9. Le spese inerenti i servizi ammessi a contributo devono essere effettivamente a carico del soggetto beneficiario.

10. I beni mobili usati sono ammissibili soltanto nel caso di acquisizione da procedure concorsuali o da pubblici incanti. In questi casi la congruità tecnico - amministrativa della spesa per i beni mobili usati è determinata dalla perizia asseverata di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo.

11. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo, gli accessori a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato.

12. Per l'acquisizione di beni mobili tramite contratto di leasing, le spese ammissibili sono determinate con riferimento al valore originario del bene oggetto di contributo e sono documentabili attraverso contratto con data successiva al 31 gennaio 2020. I canoni scaduti devono risultare integralmente pagati alla data di presentazione della domanda.

13. I beni aventi prezzo unitario inferiore a euro 1.000,00, sono ammissibili soltanto se costituiscono un insieme omogeneo destinato alla medesima funzionalità, di importo almeno pari a euro 1.000,00 risultante da un unico documento fiscale.

13.5.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia, beni che non costituiscono investimenti fissi per il soggetto richiedente in quanto destinati alla commercializzazione e gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti e altri).

2. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) per gli **investimenti immobiliari** quelle relative a:

- a.1 interventi su investimenti immobiliari realizzati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento;
- a.2 interventi sugli alloggi del gestore, per il custode e per il personale o comunque non destinati all'esercizio dell'attività, fatti salvi gli alloggi per il personale non dotati di autonoma cucina per le attività di alloggio (codice 55 - ATECO 2007);
- a.3 interventi su immobili sottoposti a esecuzione immobiliare;
- a.4 interventi su spazi immobiliari destinati ad attività di noleggio beni, ancorché funzionali e marginali rispetto all'attività svolta, oltre il limite massimo del 20% degli spazi complessivi oggetto della domanda di contributo;
- a.5 acquisti o leasing immobiliari;

b) per gli **investimenti mobiliari** quelle relative a:

- b.1 beni di prezzo unitario inferiore a euro 1.000,00, ad eccezione di quanto riportato al comma 13 del punto 13.5.3;
- b.2 materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità, DPI;
- b.3 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b.4 beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, ecc.);
- b.5 beni che si prestano a utilizzi non esclusivamente aziendali (ad es. telefoni cellulari, fotocamere e telecamere);
- b.6 beni mobili usati, beni a qualsiasi titolo già utilizzati prima dell'acquisizione;
- b.7 beni immateriali pagati tramite royalties;
- b.8 attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro (slot machine, videopoker, ecc.), per tutti gli esercizi pubblici tranne per le sale giochi (codice 93.29.3 - ATECO 2007);
- b.9 investimenti mobiliari relativi a unità operative site fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento;